



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “*Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*” e, in particolare, l’articolo 17, comma 14, relativo ai provvedimenti di fuori ruolo o di comando;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’articolo 15, recante “*Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’articolo 23-ter, in materia di trattamenti economici;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 5, comma 9, relativo alla riduzione di spesa per le pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 489, il quale prevede che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 1, del citata decreto-legge n. 201 del 2011 ;

VISTO l’articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, recante “*Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013*”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 2024, a mente del quale “*I commissari straordinari del Governo delegati per esigenze straordinarie ai sensi di leggi speciali svolgono direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, salvo quanto disposto dalle Amministrazioni competenti alla proposta di adozione del relativo provvedimento di nomina*”;

VISTA il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare gli articoli 14, comma 3 e 14.1, comma 3, relativi ai cumuli pensionistici;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l’articolo 12 relativo ai poteri sostitutivi;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” e, in particolare, l’articolo 2 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, e in particolare, l’articolo 5, concernente “Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari”;

VISTO l’articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, il quale prevede che “[...] con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, [...] su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell’università e della ricerca e provvede all’espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all’articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41”;

VISTO, altresì, l’articolo 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, il quale, tra l’altro, prevede che “per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell’incarico del Commissario straordinario”;

VISTO, inoltre, il comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, il quale prevede che “il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell’incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”;

VISTO, infine, il comma 3, dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, il quale prevede che “agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a euro 665.347 per l’anno 2024 e



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

in euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2024, con il quale l'ing. Manuela Manenti è stata nominata, fino al 31 dicembre 2026, Commissario straordinario al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, prevedendo altresì la costituzione di una struttura di supporto, la relativa dotazione organica e strumentale, nonché il compenso e la relativa copertura finanziaria;

VISTO il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione*”, e, in particolare, l'articolo 20 a mente del quale “*Al fine di monitorare la fase esecutiva connessa alla realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, resta in carica sino al 31 dicembre 2029. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 786.357, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca*”;

VISTA la nota n. 2378 prot. del 24 febbraio 2026, con cui il Ministro dell'università e della ricerca ha proposto, in attuazione della sopracitata normativa, di prorogare sino al 31 dicembre 2029, l'incarico di Commissario straordinario conferito all'ing. Manuela Manenti con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2024, con i medesimi compiti e funzioni, nonché con il medesimo compenso, provvedendo contestualmente alla modifica di talune disposizioni del decreto medesimo;

VISTO il *curriculum vitae* dell'ing. Manuela Manenti;

VISTE le dichiarazioni rese dall'ing. Manuela Manenti, in ordine alla insussistenza di cause di inconfirmità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA, altresì, la dichiarazione resa dalla stessa ing. Manuela Manenti ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

RITENUTO, pertanto, di prorogare l'incarico di Commissario straordinario conferito all'ing. Manuela Manenti con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2024, con i medesimi compiti e funzioni, nonché con il medesimo compenso, provvedendo contestualmente alla modifica di talune disposizioni del decreto medesimo;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SU PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca,

DECRETA

ART. 1

(Proroga Commissario straordinario)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, al fine di monitorare la fase esecutiva connessa al conseguimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativamente alla messa a disposizione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, l'incarico conferito all'ing. Manuela Manenti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2024 è prorogato sino al 31 dicembre 2029.

ART. 2

(Modifiche al DPCM 30 aprile 2024)

1. L'articolo 2, comma 3, del DPCM 30 aprile 2024 è sostituito come segue:
“I competenti uffici del Ministero dell'università e della ricerca svolgono le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”.
2. All'articolo 6, comma 1, terzo periodo, le parole *“in un'unica soluzione, alla scadenza del mandato, in quanto subordinata alla”* sono sostituite con le parole *“annualmente, all'esito della”*.
3. Restano ferme le restanti disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2024.

ART. 3

(Oneri)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio 30 aprile 2024, agli oneri per la struttura di supporto e per il compenso del Commissario straordinario, pari a euro 786.357 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

